



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 150
del 11 MAR. 2016

Oggetto: Autorizzazione alla stipula della transazione con 2i S.p.A. per la definizione bonaria delle cause riunite pendenti avanti la Corte di Appello di Catania, R.G. 1/2013 e 2/2013.

L'anno duemila Sei ci il giorno undici alle ore 13,30
del mese di Marto nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco ing. Federico Piccetto
Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) geom. Massimo Iannucci	Si'	
2) dr. Stefano Martorana	Si'	
3) rag. Salvatore Corallo	Si'	
4) dr. Salvatore Martorana	Si'	
5) dr. Antonio Zanotto		Si'

Assiste il Segretario Generale dott. Vito Vittorio Scolofine

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 33195 /Avvocatura del 10.03.2016

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

-Visti gli art. 15 e 12, 2°, della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;

2) Dichiarare la presente deliberazione immediaramente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma della Legge Regionale n. 44/91, con voti unanimi e palesi.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

all.ti : schema di transazione

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
14 MAR. 2016 fino al 29 MAR. 2016 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, II

14 MAR. 2016

IL MESSO COMUNALE
(Scilante Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, II

11 MAR. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico V. Scalzone

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/1, così come sostituito con l'Art..4 della L.R. 23/97.

Ragusa, II

14 MAR. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO AMM.VO C.S.
(Dott.ssa Maria Rosaria Scalzone)

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 14 MAR. 2016 al 29 MAR. 2016 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, II

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 14 MAR. 2016 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

14 MAR. 2016 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, II


IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE



Per Copia conforme da servire

14 MAR. 2016

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO AMM.VO C.S.
(Dott.ssa Maria Rosaria Scalzone)



COMUNE DI RAGUSA

Prot n. 33195 /Avvocatura del 10.03.2016

Avvocatura Comunale

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

Oggetto: Autorizzazione alla stipula della transazione con R C S.p.A. per la definizione bonaria delle cause riunite pendenti avanti la Corte di Appello di Catania, R.G. /2013 e 1 /2013.

I sottoscritti Dr. Francesco Lumiera, Dirigente del Settore I, e Ing. Mi-chele Scarpulla, Dirigente del Settore V, su proposta dell'avvocato Responsabile, avv. Sergio Boncoraglio, propongono alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che

- 2ⁱ (prima E R) è titolare della Convenzione per la "Concessione di impianto e gestione nel territorio comunale del servizio di distribuzione del metano puro od altro gas per uso domestico, riscaldamento di abitazione ed edifici, usi artigianali, commerciali e similari" stipulata in data 28 settembre 1989 – Rep. n. dalla Si incorporata da Ei, ora 2^e

- con sentenza n. 2013, depositata il 05.06.2013 e notificata il 26.09.2013. il Tribunale di Ragusa ha condannato solidalmente le società Ei e 2^e

- al pagamento nei confronti del Comune di Ragusa della somma di € 278.796,76 oltre interessi e spese giudiziali a titolo di somme versate in eccesso dal Comune di Ragusa per il servizio di distribuzione del metano nelle proprie utenze (scuole, uffici, impianti sportivi, etc.);

- 2ⁱ ed Ei hanno proposto appello avverso la suddetta

sentenza del Tribunale di Ragusa avanti la Corte di Appello di Catania con due distinti atti notificati in data 22.10.2013, che hanno dato luogo a due distinti giudizi (R.G. /2013 e /2013) riuniti dalla suddetta Corte;

- la Corte di Appello di Catania, con ordinanza del 06.05.2014, ha rigettato la richiesta di sospensione della sentenza di primo grado, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 15 febbraio 2017;

- vista la nota del Settore V del Comune prot. del 28.09.2015 con la quale si da atto che lo sgravio economico previsto nel contratto di concessione n. del 28.09.1989 può essere esclusivamente mantenuto dal concessionario (oggi 2) che si è impegnato a corrispondere quanto dovuto sotto forma di investimento su una nuova porzione di rete metanifera in ampliamento all'attuale struttura in concessione, ma senza l'applicazione dello sconto di convenzione per il periodo successivo al primo maggio 2009 e fino alla scadenza del contratto di concessione impegnandosi invece a mantenere il canone di €. 11.272,00 oltre IVA, a suo tempo proposto con nota del 18.09.2006 prot. .

- tra le parti ci sono stati incontri e scambi di comunicazione al fine di risolvere bonariamente la controversia (lettera del Comune del 23.12.2015 prot. 1 , lettera del Comune del 02.02.2016 prot. 1 lettera del Comune del 09.02.2016 prot. 1 e preventivi di 2 . del 01.03.2016);

- il Comune di Ragusa, con Determinazione Dirigenziale del Settore V n. del 21.01.2016, ha preso atto delle implicazioni derivanti dal vigente assetto legislativo del mercato del gas (D.Lgs. n. 164/2000 e successive deliberazioni dell'AEEGSI), con particolare riferimento alla separazione delle attività di vendita e di gestione della rete di distribuzione e che non è possibile mantenere per il futuro la scontistica ottenuta in virtù della sentenza del Tribunale di Ragusa a seguito della liberalizzazione della vendita del gas;

- di conseguenza, il Comune ha dato atto che risulta superata ogni previsione della Convenzione di Concessione n. 2 del 28.09.1989, approvata con Deliberazione del C.C. n. 1/1989, riguardante il servizio di vendita gas (contenuta, in particolare, nell'art. 7) e che le agevolazioni tariffarie a favore dell'Ente di cui all'art. 8 restano a carico del Concessionario esclusivamente per la quota parte relativa ai ricavi derivanti dall'attività di distribuzione;

- la società 2 allo scopo di evitare inutili contenziosi, si è impegnata (lettera

dell'11.03.2015) a mantenere l'offerta del canone ad € 11.272,00 oltre IVA pur scaturendo, dalla nuova regolazione vigente (tariffa strutturata su €/pdr e non sui volumi) in vigore dal 2009 un valore di € 4.554,00;

- al fine di una definizione totale delle controversie pendenti tra le Parti in merito alla scontistica da applicare ed allo scopo di scongiurare il reciproco rischio di soccombenza, le Parti hanno concordato che l'importo di € 423.175,35 - di cui € 348.968,02, comprensivo di interessi e spese legali, liquidato nella sentenza del Tribunale di Ragusa n. /2013 citata nelle premesse del presente atto ed € 74.207,33 per canoni di concessione dovuti da 2. . dallo 01.06.2009 al 31.12.2015 - venga corrisposto integralmente da 2, sotto forma di investimento su una nuova porzione di rete metanifera in ampliamento all'attuale infrastruttura in concessione;

- le Parti hanno concordato, altresì, che, in sostituzione degli obblighi di cui agli artt. 8 e 10 di cui alla convenzione rep. n. 27422 del 28.09.1989, il canone annuale di concessione, a far data dal 1° giugno 2009 e sino alla scadenza della concessione, sarà pari ad € 11.272,00 oltre Iva e verrà corrisposto integralmente sotto forma di investimento su una nuova porzione di rete metanifera in ampliamento all'attuale infrastruttura in concessione, per i canoni dovuti dal 01.06.2009 sino al 31.12.2015, in conformità a quanto previsto nel precedente punto;

- il suddetto canone annuale di concessione, a decorrere dallo 01.01.2016, dovrà essere corrisposto sul conto corrente del Comune entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di competenza, e sarà oggetto di verifica ed aggiornamento con cadenza biennale;

- il Comune si impegna a dichiarare che, con il perfezionamento del suddetto Accordo, saranno soddisfatte tutte le pretese e non avrà null'altro a pretendere a titolo di somme derivanti dalla sopracitata sentenza, nonché in relazione ad ogni altra eventuale azione o pretesa giudiziale o stragiudiziale con riferimento agli artt. 8 e 10 della Convenzione in questione.

- contestualmente, resterà preclusa al Comune ogni pretesa per le annualità successive, avendo le parti, mercè il suddetto accordo, inteso regolare esaustivamente anche il periodo di tempo futuro, nel senso che ogni obbligo di 2. . rimane circoscritto a quanto stabilito nel precedente art. 2 in via del tutto sostitutiva rispetto ad ogni altra obbligazione;.

- analogamente, 2 si impegna a corrispondere quanto stabilito nel suddetto accordo sotto forma di investimento su una nuova porzione di rete metanifera in ampliamento all'attuale infrastruttura in concessione, in conformità a quanto previsto nei n. 4 preventivi, trasmessi via email, in data 01.03.2016; dei suddetti preventivi, il Comune, sia in considerazione dell'interesse pubblico prevalente sia in considerazione dell'importo complessivo da raggiungere per definire la transazione, intende scegliere il preventivo n. : dello 01.03.2016 (€ 329.827,37) e il preventivo n. : dello 01.03.2016 (€ 91.756,57) comprensivi degli allegati tecnico – economici, relativi, rispettivamente, alla Zona Artigianale di Ragusa ed alla Via Avv. Lorenzo Monaco; infatti, la Zona Artigianale è una zona produttiva, importante per l'economia locale e la Via Avv. Lo Monaco è già abitata in maniera significativa;
- i suddetti preventivi n. : dello 01.03.2016 (€ 329.827,37) e n. : dello 01.03.2016 (€ 91.756,57), comprensivi degli allegati tecnici, verranno allegati all'atto di transazione sotto la lettera "A" (Allegato "A");
- visti gli importi dei preventivi ed il credito complessivo del Comune, residua una differenza a favore del Comune pari a circa € 1.591,42, che sarà versata unitamente alla prima annualità successiva al presente atto (annualità 2016);
i suddetti lavori dovranno essere ultimati, riguardo alla zona artigianale, entro il 31 dicembre 2016 e, per la Via Avv. Lorenzo Monaco, entro il 30 giugno 2017, fatti salvi i tempi per atti autorizzativi di terzi e/o cause di forza maggiore;
- entrambe le Parti presenteranno alla Corte di Appello di Catania un'istanza congiunta per ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuto Accordo transattivo, rinunciando espressamente alle spese del suddetto grado di giudizio;
- che le Parti dichiareranno che il succitato accordo è integralmente satisfattivo delle pretese creditorie del Comune di Ragusa e la relativa efficacia è limitata alla posizione dei contraenti, con esclusione di qualsivoglia riflesso in relazione alla posizione di E E .., nei confronti della quale 2 riserva ogni diritto e ragione sia con riferimento al contenzioso pendente sia con riferimento a qualsivoglia altro diverso titolo;
- sotto tale ultimo profilo, deve intendersi sin d'ora comunque trasferito a 2 . ogni e qualunque ragione di credito potesse spettare al Comune di Ragusa nei confronti di E ..

- i procuratori delle parti del giudizio pendente avanti la Corte di Appello di Catania sottoscriveranno il succitato atto di transazione anche a titolo di rinuncia alla solidarietà ex art. 13, comma 8, Nuova L.P. (Legge 31.12.2012 n. 247, G.U. 18.01.2013).

Tutto ciò premesso, è opportuno e conveniente stipulare una transazione nei termini suindicati.

Visto lo schema dell'atto di transazione predisposto congiuntamente con il legale di 2

- Visto l'art. 12 1° e 2° comma della L.R. n. 44/91;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di autorizzare il Dirigente del Settore V – Programmazione opere pubbliche, Decoro urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture a stipulare la transazione di cui in narrativa;
2. di approvare lo schema di transazione che si allega alla presente delibera;
3. di assegnare al Dirigente del Settore V – Programmazione opere pubbliche, Decoro urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture la gestione dell'entrata per le somme dovute dalla 2 . e della spesa corrispondente agli interventi di investimento alla realizzazione dei quali si è obbligata la 2
4. di imputare nel bilancio di previsione 2016-2018 l'entrata corrispondente a quanto dovuto al Comune in ragione della Convenzione in questione;
5. di inserire nella programmazione degli investimenti, e nel Piano triennale delle opere pubbliche qualora dovuto, gli investimenti che la Convenzione in questione pone a carico della 2
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, 2° comma della L.R. n. 44/91, data la urgenza di provvedere;

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì, che la deliberazione:

comporta

non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ragusa, 10.03.2016

Il Dirigente Sui. I

IL DIRIGENTE SETTORE V

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n. CAP.

Prenotazione di impegno n. CAP.

Ragusa, 10.03.2016

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto Contabile

Preso visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa,

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Ragusa, 11.03.2016



Il Segretario Generale

Dott. Vito N. Scaldone

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

1) Schema di Transfertax.

Ragusa,

L'Avvocato Responsabile

Avv. Sergio Boncoraglio

Il Dirigente del I Settore
Dott. Francesco Lumiera

Visto l'Assessore al ramo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
(Ing. Michele Scarpulla)

TRAZIONE

tra

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Consiglio Municipale
N° 150 del 11 MAR. 2016

COMUNE DI RAGUSA (di seguito Comune), C.F. e P.IVA 00180270886, in persona del Dirigente del Settore 5 – Programmazione Opere pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture - Dott. Ing. _____, nato a _____ il _____, C.F.: _____, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto esclusivamente a nome e nell'interesse del Comune di Ragusa e di essere stato autorizzato a stipulare la presente transazione con deliberazione della G.M. n. _____ del _____

e

2i R (ex E) , C.F. e p. I . con sede legale in Via Al A . Milano - in persona del Dott. Ing. _____ nato a _____ il 00/00/0000 c.f. _____, giusta procura del _____ rep. _____ racc. rilasciata dal notaio _____ in data _____

Premesso che

- 1) 2 . (prima E) è titolare della Convenzione per la "Concessione di impianto e gestione nel territorio comunale del servizio di distribuzione del metano puro od altro gas per uso domestico, riscaldamento di abitazione ed edifici, usi artigianali, commerciali e similari" stipulata in data 28 settembre 1989 – Rep. n. 27422 dalla Sicilmetano S.p.A. incorporata da E .. ora 2 ;
- 2) con sentenza n. 17/2013, depositata il 05.06.2013 e notificata il 26.09.2013. il Tribunale di Ragusa ha condannato solidalmente le società E .. e 2 al pagamento nei confronti del Comune di Ragusa della somma di € 278.796,76 oltre interessi e spese giudiziali a titolo di somme versate in eccesso dal Comune di Ragusa;
- 3) 2 . ed E . hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Ragusa avanti la Corte di Appello di Catania con atto notificato in data 22.10.2013;

- 4) la Corte di Appello di Catania, con ordinanza del 06.05.2014, ha rigettato la richiesta di sospensione della sentenza di primo grado, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 15 febbraio 2017;
- 5) tra le parti ci sono stati incontri e scambi di comunicazione al fine di risolvere bonariamente la controversia (lettera del Comune del 23.12.2015 prot. 1 [redacted] lettera del Comune del 02.02.2016 prot. 13922; lettera del Comune del 09.02.2016 prot. 1 [redacted] preventivi di 2 [redacted] del 01.03.2016);
- 6) il Comune di Ragusa, con Determinazione Dirigenziale del Settore V [redacted] del 21.01.2016, ha preso atto delle implicazioni derivanti dal vigente assetto legislativo del mercato del gas (D.Lgs. n. 164/2000 e successive deliberazioni dell'AEEGSI), con particolare riferimento alla separazione delle attività di vendita e di gestione della rete di distribuzione e che non è possibile mantenere per il futuro la scontistica ottenuta in virtù della sentenza del Tribunale di Ragusa a seguito della liberalizzazione della vendita del gas;
- 7) di conseguenza, il Comune ha dato atto che risulta superata ogni previsione della Convenzione di Concessione n. 2 [redacted] del 28.09.1989, approvata con Deliberazione del C.C. n. 367/1989, riguardante il servizio di vendita gas (contenuta, in particolare, nell'art. 7) e che le agevolazioni tariffarie a favore dell'Ente di cui all'art. 8 restano a carico del Concessionario esclusivamente per la quota parte relativa ai ricavi derivanti dall'attività di distribuzione;
- 8) che la società 2 [redacted] allo scopo di evitare inutili contenziosi, si è impegnata (lettera dell'11.03.2015) a mantenere l'offerta del canone ad € 11.272,00 oltre IVA pur scaturendo, dalla nuova regolazione vigente (tariffa strutturata su €/pdr e non sui volumi) in vigore dal 2009 un valore di € 4.554,00.

TANTO PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSE

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

Art. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Al fine di una definizione totale delle controversie pendenti tra le Parti in merito alla scontistica da applicare ed allo scopo di scongiurare il reciproco rischio di soccombenza, le Parti concordano che l'importo complessivo dovuto al Comune di Ragusa di € 423.175,35,

di cui € 348.968,02, comprensivo di interessi e spese legali, liquidato nella sentenza del Tribunale di Ragusa n. 417/2013 citata nelle premesse del presente atto ed € 74.207,33 per canoni di concessione dovuti da 2 corrisposto integralmente da 2 porzione di rete metanifera in ampliamento all’attuale infrastruttura in concessione, come specificato al successivo art. 3.

Le Parti concordano, altresì, che, in sostituzione degli obblighi di cui agli artt. 8 e 10 di cui alla convenzione rep. n. 27422 del 28.09.1989, il canone annuale di concessione, a far data dal 1° giugno 2009 e sino alla scadenza della concessione, sarà pari ad € 11.272,00 oltre Iva, che verrà corrisposto integralmente sotto forma di investimento su una nuova porzione di rete metanifera in ampliamento all’attuale infrastruttura in concessione, limitatamente ai canoni dovuti dallo 01.06.2009 al 31.12.2015.

Il suddetto canone annuale di concessione, a decorrere dallo 01.01.2016, dovrà essere corrisposto sul conto corrente del Comune entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di competenza e sarà oggetto di verifica ed aggiornamento con cadenza biennale.

Art. 3 - IMPEGNI DELLE PARTI

Il Comune dichiara che, con il perfezionamento del presente Accordo, saranno soddisfatte tutte le pretese e non avrà null’altro a pretendere a titolo di somme derivanti dalla sopracitata sentenza, nonché in relazione ad ogni altra eventuale azione o pretesa giudiziale o stragiudiziale con riferimento agli artt. 8 e 10 della Convenzione in questione. Contestualmente, resterà preclusa al Comune ogni pretesa per le annualità successive, avendo le parti, mercè il presente accordo, inteso regolare esaustivamente anche il periodo di tempo futuro, nel senso che ogni obbligo di 2 . rimane circoscritto a quanto stabilito nel precedente art. 2 in via del tutto sostitutiva rispetto ad ogni altra obbligazione. .

Analogamente, 2 si impegna a corrispondere quanto stabilito nel presente accordo sotto forma di investimento su una nuova porzione di rete metanifera in ampliamento all’attuale infrastruttura in concessione, in conformità a quanto previsto nei preventivi n. i dello 01.03.2016 (€ 329.827,37) e n. 2 dello 01.03.2016 (€ 91.756,57) e negli allegati tecnici, relativi, rispettivamente, alla Zona Artigianale di Ragusa ed alla Via Avv. Lorenzo Monaco.

I suddetti preventivi, comprensivi degli allegati tecnici, vengono allegati al presente atto sotto la lettera “A” (Allegato “A”).

Visti gli importi dei preventivi ed il credito complessivo del Comune, residua una differenza a favore del Comune pari a circa € 1.591,42, che sarà versata unitamente alla prima annualità successiva al presente atto (annualità 2016).

I suddetti lavori dovranno essere ultimati, riguardo alla zona artigianale, entro il 31 dicembre 2016 e, per la Via Avv. Lorenzo Monaco, entro il 30 giugno 2017, fatti salvi i tempi per atti autorizzativi di terzi e/o cause di forza maggiore.

Entrambe le Parti presenteranno alla Corte di Appello di Catania un'istanza congiunta per ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuto Accordo transattivo, rinunciando espressamente alle spese del suddetto grado di giudizio. Il presente accordo è integralmente satisfattivo delle pretese creditorie del Comune di Ragusa e la relativa efficacia è limitata alla posizione dei contraenti, con esclusione di qualsivoglia riflesso in relazione alla posizione di E.... ----- nei confronti della quale 2: riserva ogni diritto e ragione sia con riferimento al contenzioso pendente sia con riferimento a qualsivoglia altro diverso titolo.

Sotto tale ultimo profilo deve intendersi sin d'ora comunque trasferito a 2 ogni e qualunque ragione di credito potesse spettare al Comune di Ragusa nei confronti di Ei

ART. 4 – REGISTRAZIONE

La presente transazione, redatta in forma di corrispondenza commerciale, sarà registrata solo in caso d'uso a richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con spese a carico della parte interessata alla registrazione.

La presente transazione, disciplinata dalla legge italiana e devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Ragusa, viene sottoscritta in doppio originale ed anticipata via fax dalle parti, ognuna delle quali invierà all'altra l'originale firmato tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'accordo si perfezionerà quando ciascuna parte avrà ricevuto dall'altra l'originale da quest'ultima sottoscritto.

Art. 5 - RISERVATEZZA

Le Parti riconoscono che il presente Accordo e tutti gli atti e comunicazioni ad esso consequenziali e/o connessi sono riservati.

ART. 6 – RINUNCIA SOLIDARIETA'

I procuratori delle parti del giudizio pendente avanti la Corte di Appello di Catania sottoscrivono il presente atto anche a titolo di rinuncia alla solidarietà ex art. 13, comma 8, Nuova L.P. (Legge 31.12.2012 n. 247, G.U. 18.01.2013).

ART.7 - Allegato "A"

Al presente contratto, sotto la voce "Allegato A", vengono allegati, per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti sottoscritti dalle Parti : 1) preventivo n. 1 n. 01.03.2016 (importo € 329.827,37 - Zona Artigianale di Ragusa) e 2) n. 01.03.2016 (importo € 91.756,57 - Via Avv. Lorenzo Monaco) con relativi allegati tecnici.

Ragusa,

COMUNE di RAGUSA

Dirigente Ing.

Avv. Angelo Frediani

2:

Procuratore Sig.

Avv. Massimo Giuffrida